Comune di Caggiano

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI

di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50

Approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 21/02/2017

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. II presente Regolamento disciplina l'entità, le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *(di seguito denominato Codice),* per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura di competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato nel 2,00% dell'importo a base di gara, al netto dell'IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. All'importo a base di gara va aggiunto, se prevista, l'aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

4. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 2- Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice. In caso di perizie di variante e suppletive, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori ed omissioni progettuali, il personale incaricato ha diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia.

3. Restano sempre escluse dagli incentivi le attività manutentive ordinarie.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell' incentivo sono:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) i tecnici incaricati della sicurezza nella fase di esecuzione che si assumono le responsabilità di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo medesimo;

c) gli incaricati dell'ufficio della **direzione lavori/direzione dell'esecuzione**, che assumono la responsabilità professionale dell'attività di direzione, redigendo e sottoscrivendo in particolare gli atti di contabilità previsti dal codice;

d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico/tecnico-amministrativo ovvero alle verifiche di conformità;

e) i collaboratori tecnici/amministrativi che, pur non firmando, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività' del responsabile del procedimento (anche nell'ambito della programmazione della spesa per investimenti, della verifica preventiva dei progetti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici), alla direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e alla loro contabilizzazione, alle operazioni di collaudo statico/tecnico-amministrativo ovvero alle verifiche di conformità.

2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso creare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività e dei compiti del proprio ufficio.

Art. 4 – Conferimento di incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione all' opera o lavoro, servizio, fornitura eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. Il personale che svolge l’attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato deve essere individuato prima dell’inizio di ogni prestazione; il Responsabile del Servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l’elenco dei partecipanti all’attività oggetto delle prestazioni, anche a titolo di collaborazione, indicando, ove possibile, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con al medesima procedura.

Art. 5 – Costituzione - quantificazione e accantonamento del fondo

1. Il fondo incentivante, comprensivo degli oneri accessori, é costituito dal 2,00% dell'importo a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura dal responsabile del servizio o dell’area competente.

3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi.

5. L’importo degli incentivi:

a) per l’80% è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti di cui al precedente articolo 3;
b) per il restante 20% è destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, all’acquisto da parte dell’Ente di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6 – Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l' incentivazione (pari all'80% del 2,00%) viene ripartito fra i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento secondo le seguenti percentuali, in rapporto alla responsabilità professionale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché al carico di lavoro e natura delle attività:

a) responsabile unico del procedimento ……..…….. 45%
b) tecnico incaricato della sicurezza nella fase di esecuzione…….. 5%
c) incaricati dell'ufficio della **direzione lavori/**direzione dell'esecuzione…….20%
d) collaudatore statico/tecnico amministrativo/addetto alle verifiche di conformità...5%
e) collaboratori tecnici/amministrativi …… ……..25%

Nel caso in cui l'opera richieda:
- l'esecuzione di procedure espropriative, al competente personale dell'Ufficio Esproprio verrà corrisposta una quota pari al 10% da scorporarsi da quella prevista per i collaboratori tecnici/amministrativi;

2. Le quote di cui al precedente comma sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

3. Le quote parti del predetto fondo corrispondenti a prestazioni rese da personale esterno all'organico dell' amministrazione costituiscono economie.

4. Gli importi sono liquidati al lordo delle ritenute di legge e con oneri riflessi a carico della percentuale degli incentivi.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Le somme erogate ai sensi del presente Regolamento non configgono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e, per il

Responsabile dell'Area, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

7. L'importo degli incentivi costituito dal 2,00% dell'importo a base di gara è ridotto, per progetti/servizi/forniture di importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria, all'1,50%.

Art. 7 – Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere e di lavori pubblici il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio, proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

3. Il fondo per l' incentivazione di cui al presente Regolamento può essere corrisposto in un' unica soluzione ad approvazione degli atti di contabilità finale oppure in più acconti, accertata e valutata, da parte Responsabile del Servizio, la loro maturazione, come segue:

- 50% alla stipula del contratto;
- 50% in proporzione all'avanzamento dei lavori.

Art. 8 — Orario di lavoro

Le attività tese alla realizzazione dell'intervento rientrano nella normale attività dell'Ente e vengono espletate durante l'orario di lavoro. Eventuali ore di lavoro straordinarie, benché necessarie ed autorizzate dal responsabile del servizio e o dell'area, non potranno essere né retribuite né compensate.

Art. 9 — Rinvio dinamico

1. Ogni norma regolamentare in contrasto con la disciplina del presente Regolamento di intende tacitamente abrogata.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e

regionali.

3. In tali evenienze, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale, ed il presente regolamento si riterrà adeguato alle nuove norme.

Art. 10 — Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva e sostituisce integralmente qualsiasi altra disposizione regolamentare vigente in materia.

2. Esso produce effetti e si applica, anche in riferimento ai criteri di ripartizione, agli incentivi relativi a progetti approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016 (così come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 18 del 2/5/2016, ancorchè relativi ad attività già svolte in periodi precedenti alla sua approvazione.

3. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Art. 11 - Disposizioni finali di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D. Lgs. n. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.